

# Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini adottata dalle Banche del Gruppo Banca Carige SpA

Documento approvato dal CDA in data 21/12/2017

## INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2. CONTENUTI DEL DOCUMENTO .....	4
3. STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI.....	5
3.1. Classi di strumenti finanziari.....	6
3.2. Intermediari ai quali vengono trasmessi gli ordini.....	6
3.3 Fattori di esecuzione e criteri di selezione degli Intermediari.....	6
3.4 Processi, procedure, monitoraggio e verifica della best execution e della qualità dell'esecuzione.....	8
3.4.1 Monitoraggio.....	8
3.4.2 Richieste informative del cliente sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini.....	9
3.4.3 Informativa sulle prime cinque sedi di esecuzione e sulla qualità di esecuzione ottenuta.....	9
4. STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI IN CONTO PROPRIO.....	9
4.1 Monitoraggio della Strategia di Esecuzione degli ordini in conto proprio.....	10
5. INFORMATIVA ALLA CLIENTELA.....	11
6. CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE ALLA CLIENTELA.....	12
7. REVISIONE DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE .....	12
8. ALLEGATI .....	13

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento, denominato “Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini adottata dal Gruppo Banca Carige SpA” (di seguito anche *Strategia*), descrive le politiche, le procedure, le misure e i meccanismi per l’esecuzione e la trasmissione degli ordini della clientela, in ottemperanza a quanto disposto:

- dalla Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (di seguito MiFID II) ed ai Regolamenti che integrano tale normativa (in particolare, il Regolamento Delegato (UE) della Commissione 2017/565 del 25 aprile 2016, il Regolamento Delegato (UE) della Commissione 2017/575 dell’8 giugno 2016 ed il Regolamento Delegato (UE) della Commissione 2017/576 dell’8 giugno 2016)
- dal Regolamento UE 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (di seguito MiFIR)
- dalla Direttiva Delegata (UE) 2017/593 della Commissione del 7 aprile 2016
- dalla normativa italiana e, in particolare dal Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) e successive modificazioni (di seguito TUF), dal Regolamento Intermediari adottato da Consob con la delibera n.16190 del 29/10/2007 e successivi aggiornamenti (di seguito RI), dal Regolamento Mercati adottato da Consob con la delibera n.16191 del 29/10/2007 e successivi aggiornamenti (di seguito RM).

Nello specifico la normativa di cui sopra, in tema di strategie di ricezione e trasmissione degli ordini per conto della clientela, fa riferimento ai seguenti articoli di cui al Libro III, Parte II, Titolo III (intitolato “Best execution”) del RI:

- Capo I (“Esecuzione di ordini per conto dei clienti”)
  - art. 44-*quater* – “Disposizioni preliminari)
  - art. 45 – “Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente”
  - art. 46 – “Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini”
  - art. 47 – “Verifica ed aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione”
- Capo II (“Ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli”)
  - art. 48 – “Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente”

In linea con la normativa sopra richiamata, l’Intermediario deve adottare misure sufficienti ed attuare meccanismi efficaci al fine di ottenere, per gli ordini ricevuti ed in maniera duratura, il migliore risultato possibile per i propri clienti (*best execution*), tenuto conto dei fattori di esecuzione (ossia avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità ed alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinenti ai fini della sua esecuzione). La disciplina della *best execution* nel suo complesso si applica ai clienti al dettaglio e ai clienti professionali; essa non si applica alle controparti qualificate, ad eccezione dei casi in cui richiedano un livello maggiore di protezione per sé stesse o per i propri clienti verso i quali effettuano la ricezione e trasmissione ordini.

L’Intermediario deve pertanto stabilire una strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini che disciplini le misure adottate al fine di garantire il migliore risultato possibile per i

propri clienti. Deve, altresì, essere in grado di dimostrare ai clienti, su richiesta degli stessi, di avere eseguito gli ordini in conformità alla propria strategia.

Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, l'Intermediario è tenuto ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute.

L'obbligo di garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti riguarda tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e siano essi negoziati su mercati regolamentati (di seguito indicati semplicemente anche come MR), sistemi multilaterali di negoziazione (di seguito indicati semplicemente anche come MTF), sistemi organizzati di negoziazione (di seguito indicati semplicemente anche come OTF), internalizzatori sistematici (di seguito indicati semplicemente anche come IS) o al di fuori di essi (*over the counter*). Tale obbligo deve essere applicato in modo da tenere conto delle diverse circostanze – tra le quali le caratteristiche del cliente (compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale), dell'ordine del cliente, degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto - collegate all'esecuzione o alla trasmissione degli ordini.

L'art. 23, comma.1, del MiFIR definisce l'obbligo di negoziazione su azioni: le imprese di investimento assicurano che le negoziazioni su azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una trading venue avvengano in un MR, MTF, IS) o in una trading venue di un paese terzo ritenuta equivalente. Sono ammesse le seguenti deroghe:

- le transazioni sono non sistematiche, ad hoc, irregolari e saltuarie; oppure
- le transazioni sono effettuate tra controparti qualificate e/o professionali e non contribuiscono al processo di formazione del prezzo

L'Intermediario è tenuto a riesaminare la *Strategia* con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i propri clienti.-

## 2. CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il presente documento, redatto ai sensi della normativa sopra richiamata, accorpa, per completezza informativa e comodità di consultazione: la *Strategia di Trasmissione degli ordini* e la *Strategia di Esecuzione degli ordini* (di seguito indicate semplicemente anche come "la *Strategia*").

In particolare, vengono di seguito descritte:

- la Strategia di Trasmissione ed Esecuzione, ovvero la *Transmission Policy* che la Banca si impegna a rispettare nella prestazione dei servizi di investimento "Ricezione e Trasmissione di Ordini" (di seguito RTO) e "Gestione di Portafogli" (di seguito GP) e l'*Execution Policy* che la Banca si impegna ad adottare nella prestazione del servizio di investimento "negoziare in conto proprio";
- le modalità con le quali sono rese ai clienti le informazioni relative alla *Strategia*;

- le modalità di monitoraggio e revisione della propria *Strategia*.

La Banca monitora in maniera continuativa, l'efficacia della Strategia adottata in modo da identificare e correggere eventuali carenze.

Ogni modifica rilevante apportata alla Strategia è comunicata al cliente anche con pubblicazione sul sito internet della Banca.

### **3. STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI**

La Banca svolge il ruolo di trasmettitore degli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari per i quali non prevede negoziazione in contropartita diretta, bensì l'accesso alle sedi di esecuzione mediante Intermediari terzi in grado di garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.

La Banca quando esegue gli ordini dei clienti deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche del cliente;
- b) delle caratteristiche dell'ordine;
- c) delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine;
- d) delle caratteristiche delle sedi di esecuzione dell'ordine.

Inoltre la Banca:

- adotta misure sufficienti ad ottenere il miglior risultato possibile per il cliente eseguendo un ordine (o un suo aspetto specifico) attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dal cliente;
- verifica l'equità del prezzo proposto al cliente quando esegue ordini o negozia prodotti OTC che includono prodotti personalizzati;
- non struttura né applica le proprie commissioni in modo da comportare una discriminazione indebita tra una sede di esecuzione e l'altra.

Per "sede di esecuzione" si intende un mercato regolamentato, un MTF, un OTF, un internalizzatore sistematico, un market maker o altro fornitore di liquidità o un'entità che svolge in un paese terzo una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette.

Il presente documento identifica, in particolare:

- 1) le classi di strumenti finanziari e/o i servizi offerti su cui adottare le strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini;
- 2) gli Intermediari ai quali vengono trasmessi gli ordini in ragione delle strategie di esecuzione da loro adottate;
- 3) i fattori di esecuzione ed i criteri di selezione degli Intermediari per ciascuna classe di strumenti finanziari;
- 4) i processi, le procedure, il monitoraggio e la verifica della *best execution* e della qualità di esecuzione.

### 3.1. Classi di strumenti finanziari

Per l'identificazione delle classi di strumenti finanziari e/o servizi offerti su cui applicare la strategia di trasmissione si rimanda alle colonne 1 e 2 della Tabella 1 dell'Allegato 1, parte integrante della presente Strategia.

### 3.2. Intermediari ai quali vengono trasmessi gli ordini

Per l'identificazione degli Intermediari ai quali vengono trasmessi gli ordini si rimanda alla colonna 4 della Tabella 1 dell'Allegato 1, parte integrante della presente Strategia.

### 3.3 Fattori di esecuzione e criteri di selezione degli Intermediari

I principali **fattori di esecuzione** presi in considerazione dalla Banca per *selezionare gli Intermediari* ritenuti più idonei al raggiungimento del miglior risultato possibile per la propria clientela sono:

- **Total Consideration**: combinazione del prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sostenuti dal cliente e direttamente legati all'esecuzione dell'ordine, comprensivi delle commissioni di negoziazione applicate dall'Intermediario, quali:
  - commissione di intermediazione della Banca;
  - costi di *Clearing* e di *Settlement*;
  - commissione riconosciuta all'Intermediario utilizzato per raggiungere la *Trading Venue*;
  - commissioni di intervento;
  - oneri fiscali e tasse locali;
- **Velocità di esecuzione**: fattore strettamente legato alle modalità di negoziazione dell'ordine e alla struttura del mercato. Assume particolare rilevanza in considerazione dell'opportunità per l'investitore di beneficiare di particolari condizioni esistenti sul mercato nel momento in cui l'investitore dovesse decidere di realizzare un'operazione;
- **Probabilità di esecuzione**: fattore strettamente legato alla struttura, alla liquidità e alla profondità del mercato presso cui lo strumento è negoziato;
- **Probabilità di regolamento**: fattore che dipende dalla capacità di portare a "buon fine" il regolamento delle negoziazioni effettuate da parte degli Intermediari utilizzati, tenendo anche conto della capacità del sistema di *settlement* utilizzato dalle *Trading Venues*;

- Natura dell'Ordine: fattore che prende in considerazione la provenienza dell'ordine (servizio di RTO o di GP) e la tipologia del cliente che impartisce l'ordine (*retail* o professionale).

I fattori di esecuzione sopra indicati sono applicati agli ordini inoltrati dai clienti *retail* e dai clienti professionali. Gli obblighi della *best execution* non sussistono invece per gli ordini inoltrati dalle controparti qualificate, ad eccezione dei casi in cui esse richiedano, ai sensi MiFID, un livello maggiore di protezione.

A fronte di istruzioni specifiche da parte del cliente (ad esempio l'indicazione di una specifica sede di esecuzione) la Banca non è tenuta a fornire la *best execution* in quanto le istruzioni del cliente prevalgono sulla Strategia di Trasmissione ed Esecuzione. Il fattore *Total Consideration*, ai sensi dell'art. 45, comma 5 del RI, assume primaria importanza, in particolare per la clientela *retail* per la quale il miglior risultato possibile deve essere considerato in termini di corrispettivo totale. La Banca può, tuttavia, assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione soltanto qualora questi ultimi, ai fini dell'esecuzione di un determinato ordine, risultino particolarmente decisivi al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.

Nel processo di selezione la Banca identifica, per ciascuna classe di strumenti, gli Intermediari ai quali trasmettere gli ordini impartiti dai clienti. La Banca analizza le strategie di trasmissione ed esecuzione adottate dagli Intermediari selezionati, con specifico riferimento alle sedi di esecuzione raggiunte; l'analisi viene effettuata sulla base dei fattori di esecuzione e del grado di priorità ad essi attribuiti, così come riportato nelle tabelle dell'Allegato 1.

In ogni caso, la selezione degli Intermediari si basa sui fattori e sui criteri oggettivi sopra indicati e non è in alcun modo influenzata dall'eventuale ricezione di benefici (ove ammissibili), anche non monetari.

In base a tali criteri sono stati selezionati Intermediari in grado di assicurare, in modo durevole, il raggiungimento del miglior risultato possibile e di soddisfare i seguenti requisiti:

- offerta continuativa del servizio alle migliori condizioni possibili grazie anche all'utilizzo di software e di sistemi flessibili;
- costi competitivi ed in linea con il mercato;
- servizi di *settlement e clearing* efficienti.

La Banca raccoglie gli ordini dalla clientela mediante i seguenti canali: filiale, canale telefonico, piattaforma internet oppure attraverso la prestazione del servizio di Gestione dei Portafogli.

### **3.4 Processi, procedure, monitoraggio e verifica della best execution e della qualità di esecuzione**

#### **3.4.1 Monitoraggio**

L'attività di monitoraggio della Strategia di Trasmissione ed Esecuzione da parte della Banca consiste nelle seguenti verifiche:

**a) *Verifica almeno trimestrale dell'effettiva e corretta applicazione della strategia di esecuzione da parte degli Intermediari;***

**b) *Verifica almeno annuale dell'efficacia e della qualità della strategia di esecuzione da parte degli Intermediari.***

#### **a) *Verifica almeno trimestrale dell'effettiva e corretta applicazione della strategia di esecuzione da parte degli Intermediari***

La Banca richiede a ciascun Intermediario dettagliata documentazione relativa all'applicazione della propria strategia di esecuzione prendendo a campione un numero significativo di ordini, con particolare attenzione agli ordini degli Intermediari che adottano una strategia di esecuzione dinamica e quindi confrontano tra loro, su più *Trading Venues*, prezzi e quantità.

Il campione su cui effettuare le verifiche trimestrali deve essere sempre aggiornato in relazione alle tipologie di strumenti su cui l'Intermediario dichiara di svolgere una strategia di esecuzione dinamica.

Gli Intermediari devono fornire la documentazione richiesta in forma scritta oppure renderla disponibile e consultabile attraverso l'accesso diretto al proprio sito internet.

La Banca verifica la corretta applicazione dei criteri previsti dalla strategia di esecuzione dichiarata da ogni Intermediario.

#### **b) *Verifica almeno annuale dell'efficacia e della qualità della strategia di esecuzione da parte degli Intermediari.***

L'efficacia della strategia di esecuzione degli Intermediari viene verificata dalla Banca almeno una volta all'anno, e ogni volta che interviene una modifica rilevante che influisce sulla capacità della Banca di continuare ad ottenere sistematicamente il miglior risultato per il cliente. La Banca richiede agli Intermediari di fornire una relazione sull'attività svolta, integrata con statistiche quantitative e qualitative degli ordini eseguiti sulle diverse *venues* raggiunte.

Tali verifiche tendono ad accertare, oltre alla corretta applicazione della Strategia, l'efficacia e la qualità della medesima nonché l'ottenimento del miglior risultato possibile per la clientela. La Banca valuta, in particolare, se le sedi di esecuzione/Intermediari identificate/i (o i loro dispositivi di esecuzione) assicurano il raggiungimento del miglior risultato per il cliente in maniera duratura.



### 3.4.2 Richieste informative del cliente sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini.

Su richiesta del cliente la Banca fornisce dettagliate informazioni relative alle modalità di trasmissione ed esecuzione dell'ordine, compresi i costi e le commissioni applicate. In particolare, nella prestazione dei servizi di "Ricezione e Trasmissione degli Ordini" e di "Gestione di Portafogli", la Banca deve dimostrare che l'ordine sia stato effettivamente e tempestivamente trasmesso all'Intermediario e che questi lo abbia eseguito secondo quanto dichiarato nella propria Strategia.

Nel caso di istruzioni specifiche del cliente, la Banca deve dimostrare che l'ordine è stato eseguito nel rispetto delle istruzioni ricevute.

Nella prestazione del servizio di "negoiazione in conto proprio", la Banca deve dimostrare che l'ordine sia stato eseguito in contropartita diretta sulla base delle regole di *pricing* dichiarate.

### 3.4.3 Informativa sulle prime cinque sedi di esecuzione e sulla qualità di esecuzione ottenuta.

Come richiesto dalla normativa comunitaria, la Banca provvede alla pubblicazione, sul proprio sito internet, con frequenza almeno annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, di una sintesi delle prime cinque sedi di esecuzione e dei primi cinque *brokers* utilizzati, in tabelle distinte tra clienti *retail* e clienti professionali. Le informazioni pubblicate riguardano i volumi di contrattazione relativi all'anno precedente e la qualità di esecuzione ottenuta. La pubblicazione avviene tramite l'utilizzo di modelli conformi alla normativa predisposti in un formato elettronico del tipo *machine-readable*, a lettura automatica e scaricabile.

## 4. STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI IN CONTO PROPRIO

La presente sezione disciplina le misure adottate nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio e in contropartita diretta nonché il relativo monitoraggio.

Anche la negoziazione in conto proprio è soggetta agli obblighi previsti dalla MiFID in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni migliori. Ciò avviene mediante l'allineamento dei prezzi applicati alla clientela secondo le condizioni di mercato ovvero tramite l'applicazione di regole di prezzo debitamente pubblicizzate.

La Banca di norma non presta servizio di negoziazione in conto proprio per l'esecuzione degli ordini della clientela, fatta salve alcune eccezioni di seguito elencate:

- **Ordini su obbligazioni non quotate emesse dalle Banche del Gruppo Carige:**

la Banca svolge l'attività di compravendita delle emissioni obbligazionarie non quotate nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio ed in contropartita diretta del cliente, conformemente alle "*Regole inerenti l'attività di negoziazione in conto proprio delle Banche del Gruppo Carige*" (vedi **allegato n. 2**) disponibili sul sito internet dell'Emittente ([www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it)) e alle disposizioni stabilite dai contratti stipulati tra la Banca ed i singoli Investitori aventi ad oggetto il conferimento dell'incarico di svolgimento dei servizi e

delle attività di negoziazione in conto proprio. Non è previsto, in ogni caso, un impegno incondizionato al riacquisto da parte dell'Emittente, o di un soggetto incaricato del collocamento diverso dall'Emittente, di qualunque quantitativo di obbligazioni.

La negoziazione in conto proprio delle obbligazioni domestiche già emesse verrà mantenuta fino a quando la Banca non porterà in quotazione le proprie emissioni su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) e comunque non oltre la data del 1° settembre 2018, termine ultimo entro il quale la Banca, in mancanza di una quotazione delle proprie obbligazioni su un MTF, dovrà essere conforme alle nuove regole dell'internalizzazione sistematica di MiFID II.

- **Ordini su derivati O.T.C. di copertura dei rischi di tasso e di cambio:**

trattandosi di contratti bilaterali, negoziati ognuno in maniera specifica in relazione ad ogni singolo cliente, la Banca considera quale fattore prevalente ai fini della migliore esecuzione, il corrispettivo totale determinato sulla base delle condizioni di mercato e dei livelli del *mark-up* da applicare nel rispetto dei limiti predefiniti.

La Best Execution è assicurata dall'utilizzo di prezzi in linea con le condizioni di mercato.

La Banca, nel rispetto della Strategia di Esecuzione degli ordini, procede alla valutazione *mark to market* dello strumento sui propri modelli applicativi.

La quotazione ottenuta viene confrontata con quella fornita da almeno una primaria controparte di provata affidabilità.

Nel caso in cui il mercato non offra alternative comparabili, la Banca non è tenuta a fornire la Best Execution.

In merito alle metodologie di valutazione ed ai relativi parametri, la Banca utilizza gli stessi modelli di *pricing* in uso per la valutazione e la valorizzazione degli strumenti finanziari non quotati detenuti a titolo di proprietà. Tale scelta consente di assicurare una modalità di *pricing* coerente con il grado di complessità degli strumenti finanziari, utilizzando in input tutti i fattori rilevanti allo scopo di ottenere delle valutazioni di provata affidabilità e di ampio riscontro tra gli operatori di mercato.

Anche nell'attività dei derivati O.T.C. la Banca si impegna, nel rispetto delle condizioni concordate in sede di perfezionamento del contratto, a smobilizzare il derivato agendo da controparte diretta nei confronti del cliente.

- **Operazioni di pronti contro termine con la clientela:**

la Banca effettua operazioni di pronti contro termine nei confronti della clientela ponendosi in contropartita diretta nell'operazione di acquisto a pronti e vendita a termine dell'obbligazione sottostante. La determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari viene effettuata utilizzando una metodologia interna che tiene conto dell'andamento dei tassi monetari.

#### **4.1 Monitoraggio della Strategia di Esecuzione degli ordini in conto proprio**

I processi e le procedure relative ai controlli che la Banca effettua sulla negoziazione in conto proprio sono previsti dal modello di pricing "*Titoli e strumenti derivati: determinazione del fair value e rilevazione contabile - Allegato A al modello applicativo dei*

*principi IAS/IFRS, Manuale del Sistema Contabile del Gruppo Banca Carige*” (vedi **allegato 5** al presente documento).

Per la negoziazione in conto proprio delle obbligazioni del gruppo Carige viene effettuato un controllo quotidiano dei prezzi applicati in contropartita diretta e un loro confronto con i prezzi del giorno precedente, così come previsto dal modello sopra citato.

In chiusura di giornata la Banca procede sempre all’archiviazione dei prezzi operativi.

Come riportato nel modello di *pricing* sopra citato, nell’ambito dei controlli effettuati sui valori dei derivati ottenuti dalle procedure interne si distinguono due tipologie di strumenti:

- a) Strumenti oggetto di CSA<sup>(1)</sup> (collateralizzati)
- b) Strumenti non collateralizzati

a) La quasi totalità dei derivati negoziati dalla Banca riguarda derivati collateralizzati con presenza di contratto CSA: su di essi, in base a quanto previsto dagli accordi di *collateral*, il controllo viene effettuato giornalmente/settimanalmente in sede di marginazione, confrontando il risultato della valutazione riveniente dalle procedure interne con quello risultante alle controparti finanziarie.

In caso di scostamento superiore allo 0,50% del nozionale, la Banca procede al ricalcolo del *mark to market* utilizzando sistemi di valutazione diversi dalla procedura automatica.

Qualora il *repricing* confermi il valore determinato dalla controparte, la Banca procede a verificare gli input e il loro inserimento nelle procedure dopo averli confrontati con il contratto originario. Invece, nel caso in cui il *repricing* sia allineato con la valutazione della procedura automatica, la Banca procede a contattare la controparte per un confronto diretto.

b) Per quanto riguarda la tipologia di derivati non collateralizzati, si tratta principalmente di derivati *infragruppo*, pareggiati ed omologhi a quelli collateralizzati. In questo caso il controllo viene effettuato in maniera indiretta attraverso la verifica della coerenza del valore con i corrispondenti derivati oggetto di CSA.

## **5. INFORMATIVA ALLA CLIENTELA**

La Banca ha predisposto il documento “*Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini per conto dei clienti*”, nel quale vengono fornite informazioni circa la strategia adottata. Tale documento di sintesi è rilasciato alla clientela preliminarmente all’atto della sottoscrizione del contratto di Custodia e Amministrazione titoli.

La Banca acquisisce il consenso preliminare del cliente sulla Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini, nonché sulla possibilità di eseguire gli stessi al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, mediante sottoscrizione per presa d’atto dell’informativa di cui sopra.

---

<sup>1</sup> *Credit Support Annex – allegato al contratto Master Agreement ISDA utilizzato per la gestione del rischio di credito attraverso la marginazione periodica.*

## 6. CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE ALLA CLIENTELA

Nell'ambito del servizio di RTO, le commissioni vengono applicate separatamente, distinguendo quelle dovute alla Banca da quelle dovute agli altri Intermediari.

Le commissioni della Banca sono calcolate sul controvalore dell'operazione.

Le spese applicate agli ordini eseguiti sono differenziate per piazza di regolamento e commisurate ai costi sostenuti.

Il dettaglio delle condizioni economiche del Servizio Ricezione, Trasmissione ed Esecuzione ordini su strumenti finanziari è riportato nel foglio informativo a disposizione della clientela ai sensi del D.LGS. N. 385/1993 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (**allegato 3**).

In particolare, per la negoziazione dei derivati O.T.C., la Banca applica livelli di *mark-up* nei limiti definiti nell'**allegato 4**.

Le tasse sulle transazioni finanziarie, se previste, sono a carico del cliente nella misura vigente tempo per tempo. Gli oneri fiscali e le imposte sulle operazioni poste in essere sono a carico del cliente e gestite dalla Banca come previsto nel contratto per la prestazione dei servizi di investimento.

Qualora il corrispettivo totale sia, in tutto o in parte, espresso in divisa estera, volta per volta viene comunicata la data di valuta dell'operazione, nonché il tasso e le eventuali spese di cambio. La data di riferimento per il cambio viene assunta pari ad un giorno lavorativo antecedente la data di valuta dell'operazione, salvo il caso in cui venga concordato il cambio il giorno stesso dell'eseguito.

Le spese di "ineseguito" sono applicate dalla Banca qualora il cliente trasmetta un ordine con limite di prezzo o con condizioni di esecuzione tali da non essere eseguito alla chiusura del mercato.

Per le modalità di pagamento la Banca applica i giorni valuta previsti dai regolamenti dei mercati di esecuzione.

## 7. REVISIONE DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE

Conformemente ai disposti normativi in vigore, la Banca si impegna a verificare la presente Strategia di Trasmissione ed Esecuzione con periodicità almeno annuale e comunque al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità della Banca di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i propri clienti.

Per circostanze rilevanti si possono considerare:

- un evento significativo in grado di invalidare la Strategia;
- una progressiva modifica dei fattori che potrebbero interessare la Strategia.

La revisione della Strategia potrebbe comportare le seguenti variazioni:

- variazione degli Intermediari selezionati per le diverse tipologie di strumenti finanziari qualora la Banca riscontri un insufficiente livello di efficienza degli stessi;

- modifica di altri aspetti della propria Strategia o dei propri dispositivi di esecuzione, sulla base di decisione di carattere strategico/gestionale assunte dalla Banca.

In relazione al servizio di RTO, oltre alle attività di monitoraggio descritte nel capitolo 3.4.1, la Banca valuta le eventuali variazioni di costi da parte degli Intermediari, accertando la possibilità di ottenere migliori condizioni economiche. Qualora ciò si verificasse verrebbe utilizzata la controparte economicamente più vantaggiosa, sempre a parità di livello di servizio.

Ogni modifica rilevante apportata alla Strategia è comunicata al cliente, anche con pubblicazione sul sito internet della Banca.

## **8. ALLEGATI**

*Allegato 1 - Intermediari selezionati e trading venues raggiunte;*

*Allegato 2 - Metodologie di pricing e regole di negoziazione in conto proprio;*

*Allegato 3 - Foglio Informativo sui costi del Servizio di custodia e Amministrazione titoli e Servizio di Ricezione trasmissione ed esecuzione ordini;*

*Allegato 4 - Livelli di mark-up;*

*Allegato 5 - Manuale di pricing "Titoli e strumenti derivati: determinazione del fair value e rilevazione contabile"*